

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avvherbertsimone@cnfpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 21/01/2016 07:28 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI PER COMITATO CCR VIA - RICHIESTA PROROGA GIUDIZIO VIA 1616 DEL 25/11/2010- ULTIMO RIFERIMENTO: GIUDIZIO N. 2607 DEL 22.12.2015 PROT. 2015 298834 DEL 27.11.2015

Osservazioni per Comune Villa Santa Maria - 21 gennaio 2016-signed.pdf(933836)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

Stampa Cancella Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPT SENT ITEMS

/COMITATO C.C.R. V.I.A. REGIONE ABRUZZO /// //PROGETTO CIVITALUPARELLA WIND./ OGGETTO: ?RICHIESTA PROROGA GIUDIZIO VIA 1616 DEL 25/11/2010? (ULTIMO RIFERIMENTO: GIUDIZIO N. 2607 DEL 22.12.2015 PROT. 2015 298834 DEL 27.11.2015 - E CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE, CON CONCESSIONE DI TERMINI PER INVIO OSSERVAZIONI) Si inviano le osservazioni accluse relative al progetto suindicato, predisposte e trasmesse in nome e per conto del Comune di Villa Santa Maria (Ch), a seguito della pubblicazione degli atti della ditta proponente disposta in data 22.12.2015. Cordiali saluti.
Avv. Herbert Simone



L. Di Ventura
- SRA

Avv. Herbert SIMONE
Via Sabotino n. 36
Tel. 0863 35216
Fax 0863 446971
67051 Avezzano (Aq)

COMITATO C.C.R. V.I.A. REGIONE ABRUZZO

PROGETTO CIVITALUPARELLA WIND.

OGGETTO: "RICHIESTA PROROGA GIUDIZIO VIA 1616 DEL 25/11/2010"
(ULTIMO RIFERIMENTO: GIUDIZIO N. 2607 DEL 22.12.2015 PROT. 2015
298834 DEL 27.11.2015 - E CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE, CON
CONCESSIONE DI TERMINI PER INVIO OSSERVAZIONI)

OSSERVAZIONI

L'avv. Herbert SIMONE, in nome e per conto del COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH), come da mandato in atti in calce alle deduzioni procedurali del 17.9.2015, a seguito della pubblicazione disposta il 22.12.2015

ESPONE E DEDUCE

nell'interesse del Comune di Villa Santa Maria, in persona del l.r. p.t.:

1) SULLA VALIDITÀ TEMPORALE DEL PROVVEDIMENTO DI V.I.A.: IL GIUDIZIO VIA N. 1506/2010 HA EFFICACIA PER 5 ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB, EX ART. 27, COMMA 2, D.LGS. N. 152/2006.

Nella nota di controdeduzioni del 25 novembre 2015 la società Civitaluparella Wind S.r.l. sostiene che il giudizio V.I.A. n. 1506 del 29 giugno 2010 sarebbe valido per 5 anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURA avvenuta il 15 settembre 2010.

Tale tesi non può essere accolta perché l'art. 26 del D.lgs. 152/06 quando fissa il suddetto termine di efficacia temporale del giudizio VIA di 5 anni fa evidente riferimento, come *dies a quo*, alla pubblicazione del provvedimento sul "sito web dell'autorità competente" prevista dall'art. 27, comma 2, del suddetto D.lgs. 152/06.

Ciò per evidenti ragioni sia di ordine letterale, sia di ordine sistematico.

PRIMO ELEMENTO LETTERALE.

L'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 recita: "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni **dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale**".

Orbene, l'unica pubblicazione del "provvedimento" nella sua interezza è quella che avviene sul sito web, ex art. 27, comma 2, D.lgs. n. 152/06.

Al contrario, sul BURA viene pubblicato solo un "estratto" del provvedimento, ex art. 27, comma 1, D.lgs. n. 152/06.

L'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 **NON DICE AFFATTO** che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati *entro cinque anni "dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento"*, ma afferma che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati *entro cinque anni "dalla pubblicazione del provvedimento", tout court.*

Per cui è evidente che il termine di efficacia decorre dalla pubblicazione dell'intero provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ex art. 27, comma 2 d.lgs. 152/2006 e **non** dalla pubblicazione del solo estratto del provvedimento sul BURA, ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

SECONDO ELEMENTO LETTERALE.

L'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 chiarisce espressamente che la pubblicazione dell'estratto in BURA ha l'unico effetto di far decorrere i termini per l'impugnativa giurisdizionale.

Se la pubblicazione dell'estratto sul BURA avesse avuto rilevanza anche ad altri fini (ad. es, al fine di far decorrere l'efficacia dei provvedimenti di V.I.A.), la suddetta norma lo avrebbe detto espressamente.

Ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit.

TERZO ELEMENTO, SISTEMATICO E LETTERALE.

Ma, soprattutto, la tesi di Civitaluparella Wind è inaccettabile e contraddittoria dal punto di vista sistematico.

Infatti, è del tutto pacifico che nella Regione Abruzzo – anche alla luce dell'art. 17, comma 1, della DGR n. 119/2002 nel testo in vigore, che rinvia al

d.lgs. n. 152/2006 - **il giudizio favorevole di V.I.A. sia immediatamente efficace fin dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito web della Regione, che viene effettuata subito dopo l'adozione del giudizio stesso.**

E infatti, subito dopo tale momento vi è un'immediata prosecuzione e riattivazione dei procedimenti autorizzativi variamente denominati (Autorizzazione Unica ex D.lgs. n. 387/2003; Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006; etc.).

Accade a volte che l'autorizzazione finale dell'impianto venga rilasciata quando ancora non è avvenuta la pubblicazione dell'estratto del giudizio V.I.A. favorevole sul BURA.

Addirittura, in alcuni casi, è avvenuto che dopo la pubblicazione del giudizio VIA sul sito *web*, si sia svolta e conclusa la procedura di A.U., senza che l'estratto del provvedimento VIA sia stato mai pubblicato sul BURA: questo, ad es., è il caso del giudizio n. 2283 del 24.9.2013 del Comitato C.C.R. V.I.A. della Regione Abruzzo, riguardante un impianto di compostaggio in località Massa d'Albe, ditta proponente CESCA.

Ebbene, il suddetto giudizio VIA favorevole NON è stato mai pubblicato sul BURA. Tuttavia esso ha avuto piena e valida efficacia, tanto che si è giunti all'adozione della Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo n. DA21/103 del 25 giugno 2014, essa sì pubblicata sul BURA il 28 luglio 2014.

Detto in altre parole: **se il giudizio V.I.A. favorevole acquista efficacia con la pubblicazione sul sito web, è ovvio che tale pubblicazione costituisca il momento iniziale per il computo dei 5 anni di efficacia del provvedimento stesso.**

Del resto, la **contraria tesi** porterebbe ad un **effetto paradossale e aberrante**: quello di consentire all'operatore proponente di **dilatare a proprio piacimento l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A.**, dato

che la pubblicazione sul BURA avviene a istanza della ditta proponente (e infatti a volte tale pubblicazione non avviene affatto).

Ad esempio, nel caso di specie, la Civitaluparella Wind ha effettuato la pubblicazione del Giudizio V.I.A. n. 1506 del 29.6.2010 sul BURA in data 15 settembre 2010, e si sarebbe così assicurata un'efficacia di tale provvedimento di 5 anni e 3 mesi.

Addirittura, nel caso del giudizio VIA n. 2283/2013 suindicato, si dovrebbe dedurre che i 5 anni ancora non hanno cominciato a decorrere.

Eppure l'opera è stata autorizzata!

Ciò riconferma che la pubblicazione del provvedimento di V.I.A. sul sito istituzionale ex art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 è l'adempimento che conferisce immediata efficacia al provvedimento, ed è pertanto il *dies a quo* per il computo dei 5 anni di efficacia previsti dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 (il quale - si ripete - non fa alcun riferimento alla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sul BURA).

Si deve quindi ribadire che il giudizio VIA n. 1506/2010 ha cessato la propria efficacia in data 29 giugno 2015, poichè che il 29 giugno 2010 è avvenuta la pubblicazione sul sito web del medesimo provvedimento, che in tal modo è divenuto efficace.

Del resto la Civitaluparella Wind sa bene che questa è l'unica tesi corretta, come dimostra il suo comportamento, che contraddice la tesi esposta nelle controdeduzioni del 25.11.2015.

Infatti, in data 5 agosto 2015 essa ha chiesto la proroga dell'efficacia del giudizio VIA n. 1616/2010, il quale - si badi bene - **NON È STATO MAI PUBBLICATO SUL BURA.**

E allora, coerentemente, seguendo la tesi esposta nelle controdeduzioni del 25.11.2015, i cinque anni di efficacia del giudizio n. 1616/2010 non sarebbero neppure iniziati a decorrere.

E perché allora Civitaluparella ha chiesto la proroga dell'efficacia se i 5 anni non sono ancora decorsi?

La realtà è che la tesi esposta nelle controdeduzioni del 25.11.2015 è solo una trovata dell'ultima ora. Ma si tratta di tesi del tutto infondata, per quanto detto.

2. LA DITTA CIVITALUPARELLA WIND NON HA CHIESTO LA PROROGA DEL GIUDIZIO VIA N. 1506/2010 NEMMENO ENTRO IL DIVERSO TERMINE DEL 15.9.2010.

Fermo restando che, in base a quanto detto sopra, non può essere accolta la tesi secondo cui l'efficacia quinquennale del giudizio VIA n. 1506/2010 si sarebbe protratta fino al 15.9.2015, si evidenzia che comunque la ditta Civitaluparella Wind **non ha chiesto la proroga del giudizio VIA 150/2010 nemmeno entro tale diverso termine.**

Infatti essa ditta, in data 5 agosto 2015 ha chiesto **solamente** la proroga del giudizio VIA n. 1616/2010 e **NON** già del giudizio n. 1506/2010.

Si legge infatti nella "cronistoria" acclusa al giudizio VIA n. 2607 del 22.12.2015:

Sintesi della richiesta

Con nota n. 0236-15 AR del 5/08/2015, pervenuta via PEC stessa data ed acquisita al nostro protocollo al n. 2154 in data 6/08/2015, la ditta Civitaluparella Wind, per il tramite del suo amministratore unico ci ha richiesto, in applicazione dei dettami del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la proroga del provvedimento di V.I.A. espresso con "giudizio" 1616 in data 25/11/2010 per ulteriori 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi.

Si deve pertanto ribadire quanto già espresso nelle deduzioni procedurali del 17.9.2015: il Giudizio del Comitato CCR V.I.A. n. 1616 del 25.11.2010 a detta del Comitato stesso è solo un "*adeguamento alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 1506 del 29/06/2010*", per cui non la proroga di questo provvedimento non servirebbe a nulla, data la scadenza del giudizio VIA n. 1506/2010.

In questo senso si è espressa anche la Dirigente del Servizio Tutela-Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali-Ufficio V.I.A. nella nota prot. 5167/BNVIA dell'1.12.2014.

In tale nota si legge: “ **il giudizio 1616, emesso nella seduta del 24/11/2010, è relativo, esclusivamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite con il giudizio 1506 del 29/06/2010; ... il progetto assentito, in sede di V.I.A., è quello di cui al citato giudizio 1506.**”

Le dimensioni degli aerogeneratori, così come dichiarate nello S.I.A. (tav. VA 01) al capitolo 7.1 (che si allega in copia), e conseguentemente riportate nella relazione istruttoria allegata al giudizio 1506”.

Insomma per la Regione Abruzzo il vero e proprio giudizio VIA è il n. 1506 del 29.6.2010, mentre il parere n. 1616 del 25.11.200 è – a detta di essa Regione – solo un atto favorevole ad alcuni adeguamenti alle prescrizioni imposte in sede di giudizio VIA n. 1506/2010.

Del resto, la Regione Abruzzo non ha effettuato una nuova istruttoria in occasione del parere n. 1616/2010 (N.B. il progetto e la relazione istruttoria è sempre quella del parere 1506/2010), e non ha inoltre ritenuto necessario avviare nuovamente la fase di pubblicità e di consultazione del pubblico proprio su questo presupposto: il giudizio n. 1616 non avrebbe una propria autonomia.

La ditta Civitaluparella Wind avrebbe quindi dovuto chiedere la proroga del giudizio n. 1506/2010 prima della scadenza quinquennale dello stesso e quindi prima del 29 giugno 2010.

Una volta scaduto tale giudizio n. 1506/2010, cade consequenzialmente e inevitabilmente anche il giudizio “di adeguamento” n. 1616/2010; quest'ultimo parere non è prorogabile nel suo termine di validità, perché non c'è più il giudizio-base, non vi sono le prescrizioni a cui adeguarsi.

3) LA PROROGA PUO' ESSERE RILASCIATA SOLO ENTRO IL TERMINE DI EFFICACIA QUINQUENNALE DEL GIUDIZIO VIA.

L'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce: "6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. **Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata**".

Tale norma rende evidente che la proroga può essere concessa solo entro i 5 anni.

Non basta che essa sia chiesta entro i 5 anni (fermo restando che la proroga del giudizio VIA n. 1506/2010 non è stata **neppure** chiesta entro tale termine).

4) LA PROROGA NON PUÒ ESSERE CONCESSA PERCHÉ IL GIUDIZIO VIA DEL 2010 SI BASAVA SUL NULLA OSTA FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA DEL 18.6.2010 PROT. 7258, ILLEGITTIMO E BASASTO SU UN FALSO PRESUPPOSTO.

Inoltre la proroga non può essere concessa perché il giudizio VIA del 2010 si basava sul nulla osta favorevole della Soprintendenza del 18.6.2010 prot. 7258 che a sua volta si basava su un presupposto erroneo e travisato: quello secondo cui i lavori consistevano nel mero ampliamento di una sottostazione elettrica, che invece **non esisteva**.

Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Soprintendenza.

Si rammenta che le zone interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica (parte del progetto della Civitaluparella Wind) e dai raccordi agli elettrodotti sono inserite in zona A1 di "**Conservazione Integrale**" del vigente Piano Paesistico della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale il 21.3.1990 con Atto n. 141/21 .

Inoltre le stesse aree sono sottoposte a tutela paesaggistica in base agli artt. 143 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 (Codice del paesaggio).

Insomma, in zona A-1, sia in relazione alle NTA del Piano Paesistico sia in relazione al disposto del d.lgs. n. 42/2004, è impossibile realizzare alcun tipo di intervento che alteri il profilo paesaggistico a meno che la competente Autorità non dia parere positivo.

Con la nota prot. 7258/2010 la Soprintendenza aveva affermato che il contesto paesaggistico attuale non verrebbe alterato sul piano delle percezioni paesaggistiche dall'intervento proposto dalla Civitaluparella Wind perchè la sottostazione e i raccordi agli elettrodotti già esistono per cui i lavori del parco eolico si limiterebbero ad un mero ampliamento della sottostazione esistente e dei raccordi esistenti.

Ma, in realtà, **è completamente erroneo e non veritiero il presupposto fattuale secondo cui la "sottostazione elettrica" al servizio del parco eolico da realizzare in Villa Santa Maria già esisterebbe e dovrebbe essere solo ampliata.**

Nella zona A1 in tenimento di Villa Santa Maria, sulla sponda sud del Fiume Sangro non vi è alcuna sottostazione elettrica e la ipotetica realizzazione di quella prevista nel progetto della Civitaluparella Wind, che ha un'estensione enorme e impattante (16-17.000 mq, pari a oltre 3 campi di calcio) altererebbe il paesaggio in modo evidente.

Si è già detto che a seguito di un esposto la Soprintendenza ha dovuto ammettere che **la sottostazione non esiste e che quindi il presupposto a base del nulla osta prot. 7258 era falso** (cfr. docc. nn. 2-3 acclusi alle deduzioni del 17.9.2015, già in atti).

Nulla conta che con un imbarazzato gioco di parole la Sovrintendenza, con la nota prot. 10513 del 4.7.2014 (su cui fa leva la Civitaluparella Wind nelle proprie controdeduzioni del 25.11.2015) abbia cercato di giustificare il proprio evidente errore.

Sta di fatto che il presupposto fattuale a base del nulla osta prot. n. 7258 era ed è insussistente.

Infatti i tratti di linea elettrica sono opera minore, non impattante, che nulla c'entra con la sottostazione.

Se la sottostazione non esiste, non si può dire che il paesaggio sia già alterato.

5) ANCORA SUL PROFILO PAESAGGISTICO.

La nota del 29.6.2010 prot. 7838 della Soprintendenza (doc. n. 4 accluso alle deduzioni del 17.9.2015, già in atti) contiene gravi considerazioni negative sul progetto di cui si è già detto.

A detta della Soprintendenza il progetto *"produce in impatto significativo sulla visione diretta del massiccio della Majella"*, il quale, a sua volta *"rappresent[a] un elemento di identità ed espressione di valore culturale"* e che la realizzazione del parco *"altera significativamente i rapporti spaziali e il caratteristico sky line delle colline che preparano alla visione del maestoso massiccio della Majella"*.

Tali considerazioni sono altamente negative e demolitorie dell'intero progetto, e devono quindi spingere a negare la proroga chiesta al Comitato CCR VIA.

6) PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE.

Altro elemento ostativo all'accoglimento della richiesta di proroga risiede nel fatto che la vicenda autorizzativa dell'impianto Civitaluparella Wind' è attualmente oggetto di un procedimento penale, aperto su segnalazione del Servizio Politica Energetica (si vedano gli atti del procedimento di Autorizzazione Unica, di cui è stata dichiarata la decadenza), per cui appare impossibile allo stato autorizzare o prorogare alcunché (docc. nn. 5-6 acclusi alle deduzioni del 17.9.2015, già in atti).

7) MODIFICA QUADRO AMBIENTALE

Da ultimo, in subordine, si evidenzia che il quadro ambientale risulta alterato e modificato anche a seguito dell'approvazione di Piani di Gestione delle aree della Rete Natura 2000, per cui non vi sarebbe comunque spazio per un provvedimento di proroga del giudizio di VIA da parte del Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo (fermo restando che tale istanza di proroga va respinta *de plano*, per le ragioni suindicate, essendo in radice inammissibile).

SI CHIEDE PERTANTO CHE LA RICHIESTA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA DELLA CIVITALUPARELLA WIND VENGA RESPINTA

Si chiede di essere auditi anche in occasione delle prossime sedute che riguarderanno il progetto, e si chiede che le presenti deduzioni vengano messe agli atti del procedimento, al pari di quelle presentate in data 17.9.2015.

Si rinvia ai documenti acclusi alle deduzioni del 17.9.2015, già in atti.

L'Aquila-Avezzano-Villa Santa Maria, 21 gennaio 2016

Avv. Herbert SIMONE



Firmato digitalmente da

HERBERT SIMONE

O = non presente
T = AVVOCATO
SerialNumber =
IT:SMNHBR74C09A515M
C = IT
Data e ora della firma:
21/01/2016 19:22:35